

ULTIMO COMMA



Responsabilità accentuate per chi «stila» i bilanci

DI IVO CARACCIOLI

A seguito degli scandali finanziari degli ultimi anni, nella riforma delle false comunicazioni sociali (articoli 2621-2622, Codice civile) operata dalla "legge sul risparmio" (legge 262/2005) si è aggiunta — accanto agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori — la nuova figura dei «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».

Va detto subito che essi sarebbero stati responsabili anche prima, ma solo a titolo di concorso di persone con gli amministratori o le altre figure soggettive richiamate. La loro nuova menzione specifica li rende ora responsabili in via autonoma, ossia anche se hanno agito all'insaputa dei superiori (eventualità concreta non facile da verificarsi ma nemmeno da escludersi).

Poiché si tratta di figura inserita dalla stessa legge nell'articolo 154-bis, Tuf 58/1998, essa è da ritenersi obbligatoriamente prevista solo per le società quotate in Borsa. Tuttavia, poiché gli articoli 2621-2622, Codice civile, la richiamano come soggetto attivo di tutte le ipotesi di falso in bilancio, ovviamente realizzabili anche nelle non quotate (essendovi per le quotate solo una circostanza aggravante), si deve arrivare alla conclusione che essa può venire facoltativamente prevista anche in quelle non quotate, ovviamente rispettando le condizioni con-

template dalla normativa (previsione nello statuto e parere obbligatorio dell'organo di controllo). Va sottolineato che la legge prevede la nomina di un solo dirigente con tale qualifica, non di più.

Le funzioni attribuite a questi dirigenti sono particolarmente importanti, in quanto essi devono accompagnare con una relazione, sottoscritta anche dal direttore generale, tutti gli atti e le comunicazioni della società sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa, e devono attestarne «la corrispondenza al vero» (sic!). Essi devono altresì «predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio», e così via. Inoltre, tutte le disposizioni sulla responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti in questione (nuovo articolo 2434, Codice civile).

Come si vede, viene configurata una posizione verticistica di particolare responsabilità, praticamente da collocarsi subito al di sotto degli amministratori e del direttore generale. Da qui la domanda — che ci si pone all'interno delle società con potenziali e inevitabili profili di carattere giuslavoristico e contrattuale — circa la natura, il grado e la retribuzione di questa categoria di soggetti.

In particolare: essi andranno collocati al di sopra o al di sotto degli attuali direttori amministrativi?

Viene spontanea la risposta: al di sopra. Si

determinerebbe altrimenti una sperequazione di trattamento, sotto il profilo civilistico e penale, rispetto ai direttori amministrativi, i quali, ove collocati al di sopra dei nuovi dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, verrebbero a essere meno responsabilizzati — e dotati di minori funzioni apicali — rispetto a questi ultimi. E non sarà indolore il passaggio all'interno delle società quanto alle nomine relative.

I compiti così accentrati e così importanti posti in capo a questo nuovo dirigente, che dovrebbe essere informato di tutte le più "segrete cose" dell'impresa, a pena di non poter svolgere adeguatamente le difficili e complesse funzioni affidate, ne farà altresì un interlocutore privilegiato dei pubblici ministeri per le indagini penali relative alle "malefatte" eventualmente realizzate all'interno delle aziende.

Non può, infatti, il dirigente preposto non conoscere l'esistenza di società collegate estere site in paradisi fiscali oppure il meccanismo adottato per la svalutazione di dati beni materiali o immateriali da iscrivere in bilancio oppure ancora quello per sottrarre a imposizione fiscale dati proventi, e così via.

In attesa di conoscere l'impatto che sul terreno avrà tale riforma, non rimane, al momento, che osservare come la stessa è destinata ad avere conseguenze di peso nell'intera struttura del diritto societario in generale e dei reati societari (ma non solo) in particolare. Non è, dunque, vero, anche per questo aspetto, che la riforma dei reati societari — come qualcuno ha sostenuto — è stata solo "di facciata".

**Perseguibile
in via autonoma
la figura
superiore
ai direttori
amministrativi**

